

Codice DB1106

D.D. 18 dicembre 2009, n. 1352

Oggetto: Attuazione in Piemonte del Decreto Ministeriale 30 ottobre 2007 "Misure d'emergenza provvisorie per impedire la diffusione del cinipide del castagno, *Dryocosmus kuriphilus* Yasumatsu, nel territorio della Repubblica Italiana. Recepimento Decisione della Commissione 2006/464/CE". Aggiornamento 2009.

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

- 1) di individuare in Piemonte, ai sensi dell'art. 9 del "decreto", una unica "zona di insediamento" comprendente l'intero territorio regionale;
 - 2) ai sensi dell'art. 3 del "decreto" è vietato il trasporto di materiali di moltiplicazione di *Castanea* sp., ad eccezione delle sementi, al di fuori o all'interno del territorio regionale;
 - 3) ai sensi del punto 3 dell'articolo 5 del "decreto" i vegetali di *Castanea* sp possono essere spostati dal loro luogo di produzione solo se accompagnati da un passaporto delle piante, conformemente al D.lgs. n. 214/2005, anche se destinati ad utilizzatori finali non professionali;
 - 4) ai sensi dell'art. 6 del "decreto" il passaporto delle piante può accompagnare esclusivamente i vegetali che sono stati coltivati per tutto il ciclo di vita (o dal momento della loro introduzione nella Comunità) in un luogo di produzione di uno Stato membro dove l'organismo è notoriamente assente o in un luogo di produzione che il Settore Fitosanitario ha riconosciuto indenne dal cinipide del castagno, conformemente alle normative internazionali, e ne ha dato comunicazione al Servizio Fitosanitario centrale;
 - 5) ai sensi del punto 2 dell'articolo 5 del "decreto" in fase di commercializzazione i vivaisti e gli operatori professionali (commercianti all'ingrosso, centri di giardinaggio) hanno l'obbligo di notificare sia al servizio fitosanitario della regione sede del centro di produzione sia al servizio fitosanitario competente per il territorio di destinazione, ogni movimentazione di piante e materiali di moltiplicazione di *Castanea* sp, compresi i dati identificativi degli acquirenti;
 - 6) in deroga a quanto previsto ai punti 2 e 4 del presente provvedimento, ai sensi del punto 2 dell'articolo 12 del DM 30/10/2007, previa specifica autorizzazione rilasciata dal Settore Fitosanitario Regionale, nelle zone di insediamento è autorizzata la coltivazione di vegetali di *Castanea* sp. in serre o tunnel protetti con reti antinsetto nel periodo 1° giugno-15 settembre, considerati come luoghi di produzione ritenuti indenni dal cinipide del castagno in base ai controlli effettuati dal Settore Fitosanitario regionale. In base al decorso del ciclo biologico dell'insetto riscontrato in ciascuna annata, il Settore Fitosanitario può definire nuovi intervalli temporali per il periodo di coltivazione sotto rete, da comunicare tempestivamente ai produttori;
 - 7) vegetali di *Castanea* sp. prodotti all'esterno dell'area di insediamento corrispondente al territorio regionale possono essere introdotti in Piemonte, nel periodo 1° novembre – 30 aprile dell'anno successivo, ai fini del loro immagazzinamento, condizionamento e successiva commercializzazione. Nel caso di ricoltivazione in azienda vivaistica o di permanenza presso un punto di vendita devono essere conservati sotto una struttura protetta con reti antinsetto nel periodo compreso tra il 1° giugno ed il 15 settembre di ciascun anno;
 - 8) le misure obbligatorie derivanti dall'applicazione del DM 30/10/2007 sono a cura e spese dei proprietari e conduttori, a qualsiasi titolo, dei luoghi ove sono presenti piante sensibili;
- Fatta salva l'applicazione dell'art. 500 del codice penale, chiunque non osservi le disposizioni emanate è passibile della sanzione amministrativa prevista dall'art. 54 del D.Lgs. 19 agosto 2005 n. 214.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 16 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

Contro la presente determinazione è possibile ricorrere davanti al T.A.R. entro 60 gg. dalla pubblicazione.

Il Dirigente
Giacomo Michelatti